

COMUNE DI RIÈ D'ARCANO

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E PER
IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 18.07.1994
Adeguato ai rilievi Ordinanza Istruttoria con deliberazione consiliare
n. 43 del 23.09.1994



COMUNE DI RIVE D'ARCANO
Provincia di Udine

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA'
E PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 1-OGGETTO

1. Le norme che seguono disciplinano l'applicazione nel Comune di Rive d'Arcano dell'imposta di pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, nell'ambito dei principi e delle norme contenute nei capi I e II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, in prosieguo denominato "Decreto 507".

TITOLO I - TARIFFE

ART. 2-CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Nel territorio di questo Comune la cui popolazione residente al 31.12.1992, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica, è di n. 2331 unità, si applicano, per la determinazione dell'imposta e dei diritti, le tariffe stabilite dal Decreto 507 per i Comuni classificati in classe V.
2. Le tariffe, qualora non modificate entro il 31 ottobre di ogni anno, si intendono riconfermate per l'anno successivo.

ART. 3-DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E CARATTERISTICHE

1. Le definizioni dei mezzi pubblicitari contenute negli artt. 47, 48, 49 e 50 del Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, sono fatte proprie in questo regolamento come riprodotte nei commi successivi.
2. E' da considerare "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nelle sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
3. E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
4. Si definisce "cartello" quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
5. Si considera "manifesto" l'elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
6. Si considera "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.
7. E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli o di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

8. E' da qualificare "impianto di pubblicit  o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicit  o alla propaganda sia di prodotti che di attivit  e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, n  come insegna, n  come cartello, n  come manifesto, n  come segno orizzontale reclamistico. Pu  essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

ART. 4-RIDUZIONE DELL'IMPOSTA(16)

1. La riduzione della tariffa alla met  per la pubblicit  imponibile, effettuata da comitati, associazioni, fondazioni o altri enti che non abbiano scopi di lucro, come previsto dall'art. 16 lett. a) del Decreto 507, compete quando i soggetti predetti non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all'atto costitutivo o in relazione alla situazione di fatto, l'esercizio di attivit  commerciali.

2. La concessione della riduzione della tariffa, prevista dalla lett. b dell'art. 16 del Decreto 507,   subordinata alla presentazione di una comunicazione con la quale l'ente pubblico territoriale partecipante o patrocinante attesti tale sua qualifica in ordine all'oggetto dell'iniziativa pubblicitaria.

ART. 5-PUBBLICITA' EFFETTUATA IN SPAZI OD AREE COMUNALI-(9.7)

1. Per la pubblicit  effettuata in spazi od aree di propriet  o in godimento al Comune, oltre all'imposta, edovuto un canone di affitto o di concessione, la cui misura   stabilita con provvedimento della Giunta Comunale, in realzione alla centralit  ed importanza dello spazio od area utilizzata.

2. E' in ogni caso dovuta la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le norme di legge e regolamentari che la disciplinano, quando trattasi di spazi od aree del demanio o del patrimonio indisponibile comunale.

TITOLO II - PUBBLICITA'

ART. 6-AUTORIZZAZIONE PUBBLICITA' ORDINARIA

1. La collocazione degli strumenti pubblicitari indicati negli artt. 12 e 14 del Decreto 507, la variazione della loro superficie o della qualit  della pubblicit , deve essere esplicitamente autorizzata dal Comune a seguito di istanza presentata dal titolare del mezzo pubblicitario e documentata anche con riferimento alle modalit  ed i limiti indicati dal Regolamento edilizio all'art. 77 ed al punto 3.1.10 alle norme di attuazione e al rispetto dell'art. 53 - 3  comma del DPR 495/92 e succ. modif.

2. La dichiarazione obbligatoria prevista dall'art. 8 del Decreto 507   resa nel modello approntato dal Comune completo degli estremi dell'autorizzazione edilizia e della denominazione e indirizzo del soggetto che vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicit .

3. In caso di inadempienza agli obblighi stabiliti dal primo comma del presente articolo, ferma restando la validit  della dichiarazione ai fini tributari, indipendentemente dalle sanzioni applicabili in forza di altre disposizioni di legge e/o regolamenti, sono irrogate per ogni violazione le sanzioni indicate dal successivo art. 34.

ART. 7-AUTORIZZAZIONI PUBBLICITA' CON VEICOLI E VARIA

1. Le forme pubblicitarie indicate negli artt. 13 e 15 del Decreto 507 sono soggette ad autorizzazione nel rispetto dell'art. 57 del D.P.R. n. 495/92 e, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio della pubblicit , di documentata istanza del titolare del mezzo pubblicitario, indicante il tipo, la misura, il luogo, la durata della pubblicit  che si intende effettuare e la denominazione e indirizzo del soggetto pubblicizzato.

2. L'autorizzazione   da considerare intervenuta ove non sia stato comunicato al richiedente, entro il terzo giorno precedente a quello iniziale indicato, specifico e motivato provvedimento negativo.

3. L'autorizzazione pu  essere negata soltanto per motivi di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica e ambientale.

ART. 8-MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Le modalit  di applicazione dell'imposta sono quelle indicate nell'art. 7 del Decreto 507.

2. La norma contenuta nel comma 3 del citato art. 7 non   applicabile quando i mezzi pubblicitari siano bifacciali per i quali le due superfici sono da considerare in modo autonomo e separato ai fini del calcolo dell'imposta.

ART. 9-PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE COMUNALI

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati lungo ed in prossimità delle strade comunali, come definite dalla lett. D del 6° comma dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, è consentito nel rispetto delle distanze minime ed i divieti di cui all'art. 51 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495.

2. Lungo ed in prossimità delle strade comunali, fuori e dentro i centri abitati, è vietata, ai sensi dell'art.51, 1° comma del regolamento approvato con D.Lvo n. 495/92, l'affissione di manifesti come definiti dall'art.4 stesso regolamento.

3. Entro i centri abitati tale affissione è consentita a distanza di almeno due metri dal limite della carreggiata e sempre in presenza di marciapiede avente larghezza non minore di due metri.

ART. 10-PUBBLICITA' ENTRO I CENTRI ABITATI

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, individuati come all'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, è consentito nel rispetto dei divieti e delle distanze minime indicate nell'art. 51 del regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con decreto legislativo 16 dicembre 1992 n. 495.

2. La distanza dal limite della carreggiata è di m. 3.

3. Limitatamente alle strade comunali di tipo E9 ed F9 ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 285/92, è consentita la concessione di deroghe alle distanze minime richiamate nel comma precedente nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e in presenza di ragioni di interesse generale e di ordine tecnico.

Il provvedimento di autorizzazione in deroga è assunto previo parere vincolante favorevole del servizio di Polizia Municipale.

4. E' vietato l'uso sulle strade delle zone A dei segni orizzontali reclamistici.

ART. 11-DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ SONORA.

1. La pubblicità sonora in forma fissa e ambulante, anche su veicoli, può essere effettuata soltanto durante gli orari di seguito indicati e, in ogni caso, con intervalli di almeno dieci minuti ogni venti minuti di pubblicità:

-dal 01.01. al 31.12., dalle ore 9.00 alle ore 12.00
dalle ore 16.00 alle ore 18.00

- esclusa la domenica.

2. La pubblicità sonora è sempre vietata a distanza minore di 200 metri di ospedali, cliniche, istituti geriatrici e, per le scuole di ogni ordine e grado, durante l'orario di lezione.

ART.12-PUBBLICITA' CON LANCIO DI MANIFESTINI ED OGGETTI

E' vietata la pubblicità mediante lancio di manifestini o altro materiale pubblicitario nell'intero territorio comunale.

ART.13-DIVIETO DI INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE

Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.

ART. 14-PUBBLICITA' LUMINOSA SU VEICOLI

La pubblicità luminosa su veicoli, purchè non intermittente e non realizzata mediante messaggi variabili, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di taxi quando circolano entro i centri abitati, alle condizioni indicate nell'art. 57 del Regolamento al Codice della strada approvato con D.P.R. 495/1992.

TITOLO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

ART. 15-ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

1. E' istituito il servizio per le pubbliche affissioni a cura del Comune, di manifesti di qualunque materiale contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionale e sociale o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari seguenti, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 16-TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Gli impianti pubblicitari possono essere costituiti da:

- a) quadri in legno, alluminio, plastica, ma preferibilmente in ferro zincato con cornici in mezzotondo e delle misure adatte per ogni posizione o zona di collocamento.
- b) stendardi in ferro a una o due piantane nelle misure di m. 1x1.40; 2x2; 2x1.40; 1.40x2;
- c) tralici in ferro polifacciali, con cimase in masonite verniciata;

Tutti gli impinti devono portare in evidenza la scritta " Servizio pubbliche affissioni "

2. La superficie degli impianti pubblicitari deve raggiungere, entro il secondo anno solare successivo a quello di emanazione del presente regolamento, mq. 30 complessivi, misura rispettosa delle proporzioni e dei minimi indicati dal 3° comma dell'art. 18 del Decreto 507.

3. La superficie totale degli impianti pubblicitari di cui al comma precedente, è da destinare, per il 75%, alle affissioni di natura commerciale, per il 20%, alle affissioni di natura istituzionale, sociali o prive di rilevanza economica e per il 5% alla attribuzione a soggetti privati, comunque diversi dall'eventuale concessionario del servizio pubblico, per l'effettuazione di affissioni dirette.

ART.17-CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari è redatto in conformità ai seguenti criteri:

a) Per quanto possibile, la ripartizione delle superfici nei centri abitati deve avvenire in forma proporzionale agli abitanti e la sommatoria delle superfici non deve superare i 30 mq. Entra nel computo delle superfici soltanto quella destinata ad essere ricoperta dall'affissione.

b) L'individuazione dell'allocatione di ciascun impianto pubblicitario è fatta in planimetria di scala adeguata che consideri il capoluogo e gli altri centri abitati, indicando con opportuna simbologia:

- gli impianti esistenti destinati alle affissioni non commerciali;
- gli impianti esistenti destinati all'attribuzione per affissioni dirette;
- gli impianti da collocare eventualmente entro il biennio successivo all'anno di approvazione di questo regolamento per raggiungere il totale complessivo e categoriale delle superfici indicate all'articolo precedente.

La simbologia deve essere tale da evidenziare sempre il tipo, le dimensioni e la destinazione degli impianti di cui trattasi.

c) Nel caso di allargamento dei centri abitati per il realizzo di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate le dotazioni di impianti pubblicitari dei centri stessi debbono essere verificate per l'eventuale adeguamento all'intervenuto incremento residenziale.

d) In ordine agli impianti esistenti, il piano provvede alla individuazione di quelli per i quali si rende necessaria la sostituzione e gli altri che necessitano di interventi manutentivi anche ai fini dell'estetica cittadina e della dignità espositiva.

La rilevazione è accompagnata dai preventivi delle spese necessarie che possono essere eventualmente ripartite in più esercizi a seconda del loro ammontare.

e) Nel caso in cui il servizio sia dato in concessione, provvede alle sostituzioni e manutenzioni straordinarie di cui al punto 4) il concessionario stesso a sue spese, fermo restando che gli impianti nuovi divengono di proprietà del Comune dal loro primo utilizzo.

2. Il piano deve essere corredato da una relazione illustrativa, dotato del preventivo delle spese e dei tempi di realizzo.

ART. 18-FINANZIAMENTO DEL PIANO

1. Il Consiglio comunale nell'approvare il piano può vincolare al finanziamento delle spese necessarie per la sua realizzazione, una percentuale del gettito normale del provento dei diritti sulle pubbliche affissioni, in aggiunta ai proventi delle sanzioni amministrative vincolati per legge ai sensi della norma contenuta nel 5° comma dell'art. 24 del Decreto 507.

2. Nel bilancio preventivo sono evidenziati gli specifici stanziamenti.

ART. 19-TIMBRATURA MANIFESTI

I manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura dell'Ufficio Affissioni con speciale timbro portante, oltre all'indicazione dell'Ufficio medesimo, anche della data di scadenza dell'affissione.

ART. 20-ELENCO DELLE POSIZIONI

1. Come stabilito dal 3° comma dell'art. 22 del Decreto 507, l'elenco delle posizioni con i quantitativi dei manifesti affissi è, a richiesta, messo a disposizione del committente nello stesso giorno del completamento dell'esecuzione dell'affissione stessa.
2. Il predetto elenco è recapitato agli utenti a mezzo del servizio postale quando i medesimi, unitamente alla richiesta, consegnino apposita busta completa anche dell'affrancatura.

ART. 21-MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA DELLE AFFISSIONI

1. Per consentire il mantenimento dell'efficacia delle affissioni eseguite, i committenti potranno fornire, all'atto dell'invio o della presentazione della commisione, unitamente alla consegna dei manifesti del numero per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio, a seconda della durata delle affissioni medesime.
2. I manifesti di scorta sono distrutti dopo almeno 7 giorni dalla scadenza del periodo di affissione.
3. Nel caso che non si dispnga della scorta predetta o essa sia esaurita, l'Ufficio, verificandosi l'esigenza della sostituzione dei manifesti affissi ne dà comunicazione al richiedente anche via fax nello stesso giorno in cui viene a conoscenza della loro asportazione totale o parziale.
4. La disponibilità degli spazi di cui trattasi viene a cessare anticipatamente se l'interessato non comunica l'invio dei manifesti richiesti nei due giorni successivi.
5. Per quanto concerne la manutenzione dell'affissione durante l'intero periodo per il quale sono stati pagati i diritti relativi, il Comune, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.

ART. 22-ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO

1. L'Ufficio Tributi conserva, tenuto in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di tutti i versamenti effettuati alla Tesoreria comunale.

ART. 23-SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI

1. Il Comune, anche se il servizio è gestito in concessione, si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni dei quadri, cartelli, striscioni, standardi ed altro materiale destinato alle pubbliche affissioni quando si abbiano situazioni di forza maggiore o per imprevedibili e dichiarate esigenze pubbliche.
2. Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamento di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli uffici competenti.

ART. 24-ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Le commissioni da eseguire con urgenza nello stesso giorno, saranno accettate fino a mezz'ora precedente l'orario ordinario di chiusura antimeridiano o pomeridiano semprechè preavvisate con almeno un'ora di anticipo in modo da poter disporre del personale necessario.
2. Le commissioni da eseguire nel giorno seguente o in quelli successivi, compresi i festivi, saranno ritirate fino ad un'ora precedente a quella pomeridiana di chiusura dell'ufficio.
3. I manifesti del Comune o di altre Autorità e Pubbliche Amministrazioni saranno ritirate fino all'ora di chiusura dell'ufficio, salvo protrazione della stessa per i casi di estrema urgenza preceduti da opportuno preavviso.
4. Gli annunci mortuari relativi a decessi avutisi nella giornata prefestiva o festiva possono essere affissi direttamente durante la giornata festiva dalle Agenzie funebri o dai parenti del deceduto negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesti.
5. Coloro che si avvalgono di tale facoltà debbono provvedere, nel primo giorno feriale successivo, a denunciare l'affissione all'Ufficio comunale provvedendo al pagamento dei diritti dovuti con esclusione della maggiorazione di cui al 9° comma dell'art. 22 del Decreto 507.

TITOLO IV - NORME GENERALI

ART. 25-RESTITUZIONE RISCOSSIONI INDEBITE

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate per il pagamento dell'imposta di affissione o dei diritti di affissione e non dovute, con apposita istanza da consegnare al Comune entro due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

Qualora l'istanza sia rimessa tramite il servizio postale con raccomandata, fa fede la data della ricevuta postale.

2. Spettano al contribuente gli interessi nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data del pagamento indebito.

3. Il Comune provvede alla restituzione della somma non dovuta ed al contestuale pagamento degli interessi entro 90 giorni da quello in cui ha ricevuto l'istanza.

4. In sede di formazione del bilancio preventivo annuale, è previsto un apposito stanziamento nella parte "spesa" per far fronte alla restituzione delle somme versate per il pagamento, dell'imposta sulla pubblicità o dei diritti sulle affissioni, riconosciuto non dovuto e dei relativi interessi.

5. Qualora il servizio sia gestito in concessione provvede alla restituzione il concessionario che accredita al Comune l'ammontare dell'aggio eventualmente percepito sulle somme indebitamente riscosse.

ART. 26-IL FUNZIONARIO RESPONSABILE, SINDACO (vedi delib. di CC n. 43/94)

1. Il Segretario comunale designa con proprio atto un responsabile di qualifica non inferiore alla 6^a al quale sono attribuiti per effetto dell'art. 11 del Decreto 507 i poteri di esercizio di ogni attività organizzativa o gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni compresa la sottoscrizione delle richieste, gli avvisi, i provvedimenti di accertamento e rettifica e la disposizione dei rimborsi e provvede altresì a quanto richiesto dal 2° comma dell'art. 35 del Decreto 507.

2. Il responsabile di cui al 1° comma redige ogni anno una relazione dettagliata dell'attività svolta dal suo ufficio che deve essere consegnata al Segretario entro il mese di gennaio successivo per essere inoltrata al Sindaco e presentata alla Giunta.

3. Il responsabile può essere revocato con atto del Segretario sindaco. (vedi delib. CC 43/94)

ART. 27-GESTIONE IN CONCESSIONE

1. Il Consiglio Comunale, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio ad uno dei soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 32 del Decreto 507.

La durata della concessione è di quattro anni. Nel caso di gestione in concessione tutte le imputazioni fatte all'Ufficio in questo regolamento devono essere riversate sul concessionario mediante specifica norma del capitolato di concessione ed a lui spettano le funzioni ed i poteri di cui all'art. 11 del Decreto 507.

2. L'Ufficio tributario provvede a vigilare, anche per mezzo di ispezioni, sulla regolare gestione del servizio e sull'adempimento da parte del concessionario delle obbligazioni convenzionalmente assunte.

T. 28-SANZIONI

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 24, 2° comma, del Decreto 507/93.

2. L'entità di ogni sanzione, nei limiti minimo e massimo previsti dal citato secondo comma dell'art. 24, è stabilita in via generale con atto della Giunta comunale in relazione alla gravità della violazione contemplata e della eventuale recidiva dell'autore della violazione.

INDICE

Art. 1	Oggetto.
TIT. I -	TARIFFE
Art. 2	Classificazione del Comune
Art. 3	Definizione dei mezzi pubblicitari e caratteristiche
Art. 4	Riduzione dell'imposta
Art. 5	Pubblicità effettuata in spazi od aree comunali.
TIT. II -	PUBBLICITA'
Art. 6	Autorizzazione pubblicità ordinaria
Art. 7	Autorizzazione pubblicità con veicoli e varia
Art. 8	Modalità di applicazione dell'imposta
Art. 9	Pubblicità lungo le strade comunali
Art. 10	Pubblicità entro i centri abitati
Art. 11	Disciplina della pubblicità sonora
Art. 12	Pubblicità con lancio di manifestini ed oggetti
Art. 13	Divieto di intralcio alla circolazione
Art. 14	Pubblicità luminosa su veicoli
TIT. III -	SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
Art. 15	Istituzione del servizio
Art. 16	Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari
Art. 17	Criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti
Art. 18	Finanziamento del piano
Art. 19	Timbratura manifesti
Art. 20	Elenco delle esposizioni
Art. 21	Mantenimento dell'efficacia delle affissioni
Art. 22	Adempimenti dell'ufficio
Art. 23	Spostamento degli impianti
Art. 24	Esecuzione del servizio
TIT. IV -	NORME GENERALI
Art. 25	Restituzione riscossioni indebite
Art. 26	Il funzionario responsabile
Art. 27	Gestione in concessione
Art. 28	Sanzioni